# REGOLAMENTO (CE) N. 656/2004 DELLA COMMISSIONE

## del 7 aprile 2004

che modifica il regolamento (CEE) n. 752/93, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali (¹), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo per i beni culturali,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali (²), ha stabilito il modello di autorizzazione normale per l'esportazione di talune categorie di beni culturali indicate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92. Orbene, tale formulario non è adeguato alla formula quadro delle Nazioni Unite per i documenti commerciali e pone talune difficoltà pratiche d'applicazione.
- (2) È opportuno pertanto stabilire un nuovo modello di formulario, adeguato alla formula quadro delle Nazioni Unite per i documenti commerciali. È opportuno inoltre che il formulario sia corredato di note esplicative, per permettere agli interessati di redigerlo in maniera uniforme e corretta.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 752/93 dispone che il formulario dev'essere compilato mediante un procedimento meccanico od elettronico oppure a mano. Per ridurre l'onere amministrativo, è opportuno che gli Stati membri che intendono avvalersi di tale possibilità e dispongono dei mezzi tecnici necessari, redigano il documento mediante procedimento elettronico.
- (4) Per assicurarsi che l'autorità emittente riceva l'esemplare 3 del formulario, è opportuno disporre che l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità rinvii direttamente tale esemplare alla detta autorità, invece di consegnarla all'esportatore o al suo rappresentante, come disciplinato dalle attuali disposizioni.
- (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 752/93 in conseguenza,

(') GU L 395 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2) GU L 77 del 31.3.1993, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1526/98 (GU L 201 del 17.7.1998, pag. 47).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 752/93 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 3, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dal testo seguente:
  - «3. I formulari sono stampati o compilati mediante un procedimento elettronico in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dall'autorità competente dello Stato membro emittente.»
- 2) All'articolo 6, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dal testo seguente:
  - «1. Il richiedente compila le caselle 1, 3, da 6 a 21, 24 e, se del caso, 25 della domanda e degli altri esemplari, fatta salva la casella o le caselle prestampate.»
- 3) L'articolo 8 è modificato come segue:
  - a) Al paragrafo 1, il primo capoverso è sostituito dal testo seguente:
    - «1. L'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione si assicura che gli enunciati di cui alla dichiarazione di esportazione o, se del caso, al carnet ATA, corrispondano a quelli figuranti nell'autorizzazione di esportazione e che un riferimento a quest'ultima compaia nella casella 44 della dichiarazione di esportazione o sul talloncino del carnet ATA.»
  - b) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
    - «2. Dopo aver compilato la casella 23 degli esemplari 2 e 3, l'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione consegna al dichiarante o al suo rappresentante l'esemplare destinato al titolare.»
  - c) Al paragrafo 3, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente:
    - «Detto ufficio appone il suo timbro nella casella 26 di tale esemplare e lo restituisce all'autorità emittente.»
- 4) All'articolo 16, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dal testo seguente:
  - «3. Il formulario di autorizzazione è stampato o compilato mediante un procedimento elettronico in una delle lingue ufficiali della Comunità.»
- 5) L'allegato I del regolamento è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento.

### Articolo 2

Le autorizzazioni di esportazione rilasciate fino al 30 giugno 2004 restano valide fino al 30 giugno 2005.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione Frederik BOLKESTEIN Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

## MODELLO DI FORMULARIO DI AUTORIZZAZIONE NORMALE

**COMUNITÀ EUROPEA BENI CULTURALI** 1 Richiedente (nome e indirizzo) 2 Autorizzazione di esportazione Valida fino al 3 Destinatario (indirizzo e paese di destinazione) DEFINITIVA TEMPORANEA Termine ultimo per la reimportazione DOMANDA 5 Organismo emittente (nome, indirizzo e Stato membro) 6 Rappresentante del richiedente (nome e indirizzo) 7 Proprietario dell'oggetto (degli oggetti) (nome e indirizzo) 8 Designazione secondo l'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92 Categoria(e) del (dei) bene(i) culturale(i) 1 9 Descrizione del (dei) bene(i) culturale(i) 10 Codice NC 11 Numero / quantità 12 Valore in moneta nazionale (Se questo spazio è insufficiente, utilizzare uno o più fogli supplementari, da redigere in tre esemplari, che comprendano, ove occorra, i dati delle caselle da 9 a 20) 13 Scopo dell'esportazione del (dei) bene(i) culturale(i)/Motivo per il quale si richiede l'autorizzazione Criteri da prendere in considerazione per l'identificazione 14 Titolo o tema 15 Dimensioni 16 Datazione 17 Altre caratteristiche 18 Documenti acclusi / Menzioni particolari che facilitano l'identificazione 19 Autore, epoca, atelier e/o stile Fotografia (a colori) Bibliografia Lista Catalogo Contrassegni di Attestazione del valore 20 Materia e tecnica identificazione 21 Domanda 22 Firma e timbro dell'organismo emittente Chiedo di essere autorizzato ad esportare il (i) bene(i) culturale(i) sopra descritto(i) e dichiaro che le informazioni fornite nella presente domanda e in tutti i documenti acclusi sono veritiere. Luogo e data: Luogo e data:

(Qualifica e nome del firmatario)

1	24 Fotografia(e) del (dei) bene(i) cultu	ale(i) (minimum 9 cm x 12 cm)				
DOMANDA						
1						
	(Convalida tramite firma e timbro dell'organismo emittente)  25 Fogli supplementari  Il presente formulario è accompagnato da fogli supplementari.  Nota: In caso di utilizzo della casella n. 9 e degli eventuali fogli supplementari corrispondenti, le autorità competenti devono debitamente barrare lo spazio non utilizzato.					

**COMUNITÀ EUROPEA BENI CULTURALI** 1 Richiedente (nome e indirizzo) 2 Autorizzazione di esportazione Valida fino al 3 Destinatario (indirizzo e paese di destinazione) **ESEMPLARE PER IL TITOLARE** TEMPORANEA DEFINITIVA Termine ultimo per la reimportazione 7 Proprietario dell'oggetto (degli oggetti) (nome e indirizzo) 6 Rappresentante del richiedente (nome e indirizzo) 5 Organismo emittente (nome, indirizzo e Stato membro) 8 Designazione secondo l'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92 Categoria(e) del (dei) bene(i) culturale(i) 2 9 Descrizione del (dei) bene(i) culturale(i) 10 Codice NC 11 Numero / quantità 12 Valore in moneta nazionale (Se questo spazio è insufficiente, utilizzare uno o più fogli supplementari, da redigere in tre esemplari, che comprendano, ove occorra, i dati delle caselle da 9 a 20) 13 Scopo dell'esportazione del (dei) bene(i) culturale(i)/Motivo per il quale si richiede l'autorizzazione Criteri da prendere in considerazione per l'identificazione 14 Titolo o tema 15 Dimensioni 16 Datazione 17 Altre caratteristiche 18 Documenti acclusi / Menzioni particolari che facilitano l'identificazione 19 Autore, epoca, atelier e/o stile Bibliografia Fotografia (a colori) Catalogo Lista Attestazione del valore 20 Materia e tecnica Contrassegni di identificazione 23 VISTO DELL'UFFICIO DOGANALE DI ESPORTAZIONE 22 Firma e timbro dell'organismo emittente Firma e timbro Ufficio doganale Stato membro Dichiarazione di esportazione n. Luogo e data: del

_	24 Fotografia(e) del (dei) bene(i) cultu	raja(i)				
2	24 Polograna(e) der (der) bene(i) cuitt	(minimum 9 cm x 12 cm)				
TOLARE						
ER IL TI'						
ESEMPLARE PER IL TITOLARE						
ESEMF						
2						
	(Convalida tramite firma e timbro dell'organismo emittente)					
	25 Fogli supplementari  Il presente formulario è accompagnato da fogli supplementari.  Nota: In caso di utilizzo della casella n. 9 e degli eventuali fogli supplementari corrispondenti, le autorità competenti devono debitamente barrare lo spazio non utilizzato.					
	26 Ufficio doganale di uscita					
	Timbro:					
	1					

**COMUNITÀ EUROPEA BENI CULTURALI** 1 Richiedente (nome e indirizzo) 2 Autorizzazione di esportazione Valida fino al **ESEMPLARE PER L'ORGANISMO EMITTENTE** 3 Destinatario (indirizzo e paese di destinazione) DEFINITIVA TEMPORANEA Termine ultimo per la reimportazione 7 Proprietario dell'oggetto (degli oggetti) (nome e indirizzo) 6 Rappresentante del richiedente (nome e indirizzo) 5 Organismo emittente (nome, indirizzo e Stato membro) 8 Designazione secondo l'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92 Categoria(e) del (dei) bene(i) culturale(i) 3 9 Descrizione del (dei) bene(i) culturale(i) 10 Codice NC 11 Numero / quantità 12 Valore in moneta nazionale (Se questo spazio è insufficiente, utilizzare uno o più fogli supplementari, da redigere in tre esemplari, che comprendano, ove occorra, i dati delle caselle da 9 a 20) 13 Scopo dell'esportazione del (dei) bene(i) culturale(i)/Motivo per il quale si richiede l'autorizzazione Criteri da prendere in considerazione per l'identificazione 14 Titolo o tema 15 Dimensioni 16 Datazione 17 Altre caratteristiche 18 Documenti acclusi / Menzioni particolari che facilitano l'identificazione 19 Autore, epoca, atelier e/o stile Fotografia (a colori) Bibliografia Lista Catalogo Contrassegni di Attestazione del valore 20 Materia e tecnica identificazione 23 VISTO DELL'UFFICIO DOGANALE DI ESPORTAZIONE 22 Firma e timbro dell'organismo emittente Firma e timbro Ufficio doganale Stato membro Dichiarazione di esportazione n. Luogo e data:

	045 (5 (-) 11(1-2 1 (2 16	1.70			
3	24 Fotografia(e) del (dei) bene(i) cultu	(minimum 9 cm x 12 cm)			
		(Aminiani O on A 12 on)			
ш					
E					
H					
E					
0					
SM					
Ā					
RG.					
5					
2					
P					
ARI					
길					
ESEMPLARE PER L'ORGANISMO EMITTENTE					
ш					
3					
	(Convalida tramite firma e timbro dell'or	ganismo emittente)			
	25 Fogli supplementari				
	Il presente formulario è accompagnato da fogli supplementari.				
	Nota: In caso di utilizzo della casella n. 9 e degli eventuali fogli supplementari corrispondenti, le autorità competenti devono debitamente barrare lo spazio non utilizzato.				
	26 Ufficio doganale di uscita				
	Timbro:				

Note esplicative

#### 1. Regole generali

1.1. Il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, contempla il rilascio dell'autorizzazione di esportazione di beni culturali, al fine di proteggere il patrimonio culturale degli Stati membri.

Il regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, ha previsto il formulario su cui va redatta l'autorizzazione normale di esportazione. Esso è destinato a garantire un controllo uniforme delle esportazioni di beni culturali alle frontiere esterne della Comunità.

Il regolamento (CEE) n. 1526/98 della Commissione, del 16 luglio 1998, ha dal canto suo previsto due altri tipi di licenze di esportazione, e cioè:

- la licenza aperta specifica che può essere rilasciata per un bene culturale specifico suscettibile di essere esportato temporaneamente e periodicamente al di fuori della Comunità per essere utilizzato e/o esposto in un paese terzo.
- la licenza aperta generale che può essere rilasciata a musei o ad altre istituzioni per l'esportazione temporanea di qualunque bene, facente parte delle loro collezioni permanenti, suscettibile di periodiche esportazioni temporanee dalla Comunità per essere esposto in un paese terzo.
- 1.2. Il formulario di autorizzazione normale di esportazione in tre esemplari dev'essere compilato in maniera leggibile ed indelebile, di preferenza mediante un procedimento meccanico o elettronico. Se è compilato a mano, deve essere con l'inchiostro e a caratteri stampatello. In tutti i casi esso non deve contenere né aggiunte, né altre alterazioni.
- 1.3. Le caselle non compilate vanno barrate onde evitare qualsiasi aggiunta.

Gli esemplari possono essere identificati tramite la loro numerazione e funzione indicate nel margine laterale sinistro. Essi sono classificati nel fascicolo nell'ordine seguente:

- esemplare n. 1: domanda che dev'essere conservata dall'autorità emittente (gli Stati membri sono tenuti a specificare di quale autorità si tratti); nel caso di liste supplementari si dovrà utilizzare il numero di esemplari n. 1 necessari, fermo restando che spetterà alle autorità competenti per il rilascio decidere sull'opportunità di rilasciare una o più autorizzazioni di esportazione,
- esemplare n. 2: esemplare destinato all'ufficio doganale di esportazione competente, a corredo della dichiarazione di esportazione, che dev'essere conservato dal richiedente titolare; dopo l'apposizione del timbro dell'ufficio,
- esemplare n. 3: esemplare destinato all'ufficio doganale di esportazione competente, che deve accompagnare ulteriormente la spedizione fino all'ufficio di uscita dalla Comunità; dopo aver apposto il visto, l'ufficio doganale di uscita rinvia l'esemplare n. 3 all'autorità emittente.

#### 2. Rubriche

- Casella 1: Richiedente: nome o ragione sociale, indirizzo completo di residenza o sede sociale.
- Casella 2: Autorizzazione di esportazione: riservata alle autorità competenti.
- Casella 3: Destinatario: nome e indirizzo completo del destinatario nonché indicazione del paese terzo verso il quale il bene è esportato a titolo definitivo o temporaneo.
- Casella 4: indicare se l'esportazione è a titolo definitivo o temporaneo.
- Casella 5: Organismo emittente: designazione dell'autorità competente e dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione.
- Casella 6: Rappresentante del richiedente: da completare unicamente qualora il richiedente faccia appello ad un rappresentante titolare di mandato.
- Casella 7: Proprietario dell'oggetto (degli oggetti): nome e indirizzo.
- Casella 8: Designazione secondo l'allegato del Regolamento (CEE) n. 3911/92. Categoria del (dei) bene (i) culturale (i): i beni sono classificati per categoria e numerati da 1 a 14. Indicare soltanto il numero corrispondente.

Casella 9: Descrizione del (dei) bene (i): Precisare la natura esatta del bene (per es. pittura, scultura, bassorilievo, matrice negativa o copia positiva per i film, mobili e oggetti, strumenti musicali) e descrivere obiettivamente la rappresentazione del bene:

- per gli oggetti della categoria 12: precisare il tipo di collezione o l'origine geografica,
- per le collezioni e i campioni di scienze naturali: precisare la denominazione scientifica,
- per le collezioni di materiali archeologici comprendenti un numero elevato di oggetti: è sufficiente una descrizione generica che dovrebbe essere corredata di un attestato o del certificato rilasciato dall'organismo o dall'istituto scientifico o archeologico e un elenco degli oggetti.

Se lo spazio previsto per descrivere gli oggetti fosse insufficiente, il richiedente dovrà presentare i necessari fogli supplementari.

Casella 10: Codice NC: precisare a titolo indicativo il codice della nomenclatura combinata

Casella 11: Massa: precisare la quantità di beni, in particolare quando essi costituiscano un insieme.

Per i film, indicare il numero di bobine, il formato, il metraggio.

Casella 12: Valore in moneta nazionale: indicare il valore del bene in moneta nazionale.

Casella 13: Scopo dell'esportazione del (dei) bene(i) culturale(i)/Motivo per il quale si richiede l'autorizzazione: precisare se il bene oggetto dell'esportazione è stato venduto o è destinato ad una eventuale vendita, ad un'esposizione, una perizia, un restauro o ad una qualsiasi altra utilizzazione, e se il ritorno è obbligatorio.

Casella 14: Titolo o tema: se l'opera non ha un titolo ben preciso, indicarne il tema, descrivendo in maniera sommaria la rappresentazione del bene o, per i film, il soggetto trattato.

Per gli strumenti scientifici o altri oggetti che non si prestano ad essere specificati, basta compilare la casella 9.

Casella 15: Dimensioni: indicare la dimensione (in centimetri) del 0 dei beni ed eventualmente del loro supporto.

Per le forme complicate o particolari, indicare le dimensioni nell'ordine seguente:  $H \times L \times P$  (altezza, larghezza, profondità).

Casella 16: Datazione: in mancanza di una data precisa, indicare il secolo, la parte di secolo (primo quarto, prima metà) o il millennio (in particolare, categorie 1 o 6).

Per i beni di antiquariato per i quali si prevede un limite di tempo (di oltre 50 o 100 anni o tra 50 e 100 anni) e per i quali non è sufficiente indicare il secolo, specificare l'anno, anche in maniera approssimativa (per esempio, intorno al 1890, approssimativamente nel 1950).

Per i film, in assenza di datazione precisa, indicare il decennio.

In caso di insiemi (archivi e biblioteche), indicare le date estreme.

Casella 17: Altre caratteristiche: indicare qualsiasi altra caratteristica relativa agli aspetti formali del bene, che possa essere utile alla sua identificazione, per es., antecedenti storici, condizioni di esecuzione, precedenti appartenenze, stato di conservazione e di restauro, bibliografia, apposizione di un marchio o codice elettronico.

Casella 18: Documenti acclusi/Menzioni particolari che facilitano l'identificazione: indicarli apponendo una crocetta all'interno delle corrispondenti caselle.

Casella 19: Autore, epoca, atelier e/o stile: precisare l'autore dell'opera, se esso è conosciuto e se si possiede in merito una documentazione. Se si tratta di opere eseguite in collaborazione o di copie, indicare gli autori o l'autore copiato, se conosciuti. Se l'opera è attribuita ad un unico artista, indicare "attribuito a...".

Se manca l'autore, indicare l'atelier, la scuola o lo stile (per esempio, atelier di Velázquez, scuola veneziana, epoca Ming, stile Luigi XV o stile vittoriano).

Per i documenti stampati, indicare il nome dell'editore, il luogo e l'anno di edizione.

Casella 20: Materia e tecnica: per questa rubrica si raccomanda la massima precisione; indicare i materiali utilizzati e precisare la tecnica impiegata (per esempio, pittura a olio, xilografie, disegno a carboncino o a matita, formatura a cera persa, film a nitrato......).

Casella 21 (esemplare 1): Domanda: la domanda dev'essere compilata obbligatoriamente dal richiedente o dal suo rappresentante, che si impegna sull'esattezza delle informazioni che egli fornisce nella domanda e nei documenti giustificativi allegati.

Casella 22: Firma e timbro dell'organismo emittente: questa casella dev'essere compilata dall'autorità competente che precisa il luogo e la data nei tre esemplari dell'autorizzazione.

Casella 23 (esemplari 2 e 3): Visto dell'ufficio doganale di esportazione: questa casella dev'essere compilata dall'ufficio doganale dove vengono effettuate le operazioni e dove viene presentata la licenza d'esportazione.

Per ufficio doganale di esportazione si intende l'ufficio in cui si presenta la dichiarazione di esportazione e si espletano le formalità di esportazione.

Casella 24: Fotografia(e) del (dei) bene(i) culturale(i): dev'essere incollata una fotografia a colori (perlomeno in formato 9 x 12 centimetri). Per facilitare l'identificazione degli oggetti in tre dimensioni, si può chiedere una fotografia delle varie facce.

L'autorità competente deve convalidare la fotografia, mediante apposizione della propria firma e del timbro dell'organismo emittente.

Le autorità competenti possono eventualmente chiedere ulteriori fotografie dell'oggetto.

Casella 25: Fogli supplementari: indicare eventualmente il numero dei fogli supplementari utilizzati.

Casella 26 (esemplari 2 e 3): Ufficio doganale di uscita: riservata al menzionato ufficio doganale.

Per ufficio doganale di uscita si intende l'ultimo ufficio doganale prima che i beni lascino il territorio doganale della Comunità.»